Allegato A)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della Difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia del Demanio

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa

ACCORDO DI PROGRAMMA

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE DEL POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO

Allegato A)

PREMESSO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, di qui in poi Decreto, con cui è stata ravvisata con specifico riferimento alle disposizioni adottate sul presupposto della straordinaria necessità e urgenza di avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo Comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

VISTO in particolare l'articolo 1, del decreto legge n. 43 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013, che: riconosce l'area industriale di Piombino quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; prevede la nomina del Presidente della Regione quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti; stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2013, con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, per il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo Comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

VISTO il protocollo di intesa del 26 luglio 2013 sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino,

con il quale le parti si sono impegnate a garantire la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e di reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino in relazione a quanto previsto dal Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO l'Accordo di programma quadro sottoscritto il 12 agosto 2013 con il quale le parti firmatarie si sono impegnate a realizzare gli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, attività propedeutica anche all'approfondimento sino a – 20 m del canale di accesso al porto, nonché quelli riferiti alla struttura viaria, oltre che gli interventi di bonifica di aree di proprietà comunale perimetrate nel SIN (Sito di Bonifica di Interesse Nazionale) di Piombino (in appresso SIN di Piombino);

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2014 tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Presidente della regione Toscana, il Presidente della Provincia di Livorno, il Sindaco del comune di Piombino e il Commissario dell'Autorità Portuale di Piombino, che impegna le parti sottoscrittrici ad attuare un piano complessivo di azioni per la stabile e duratura operatività del polo siderurgico di Piombino ed a valorizzare le potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni meno interferenti con l'ambiente urbano;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2013 che autorizza l'esecuzione del programma di cessione della società Lucchini S.p.A. e delle altre società riconducibili al Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria predisposto dal Commissario;

VISTA la decisione della Giunta regionale della Regione Toscana, n. 2 del 19 febbraio 2014, che stabilisce di procedere alla revisione del PAR FAS approvato con delibera della Giunta regionale n. 1143/2012 prevedendo l'attivazione di una linea di azione dedicata al sostegno del Progetto di riqualificazione e riconversione industriale del polo di Piombino, con una dotazione di finanziaria di 32.543.233,16 euro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana n. 137 del 24 febbraio 2014 che approva il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di Piombino;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana, n. 294 del 7 aprile 2014, che approva la proposta di struttura ed articolazione del POR Crescita Occupazione FESR 2014-2020 in cui è previsto nell'ambito dell'obbiettivo tematico (4) – Sostegno di investimenti produttivi, di miglioramento ambientale ed abbattimento di emissioni di CO_2, nell'ambito di progetti di riconversione e riqualificazione industriale del polo siderurgico di Piombino – ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana, n. 318 del 15 aprile 2014, che approva l'inserimento del sistema locale di lavoro di Piombino nella proposta delle aree ammissibili agli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020;

VISTO l'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante - Misure urgenti per la crescita del Paese - di riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese», che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2013, di attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che detta i criteri per la disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa;

VISTO l'articolo 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a mente del quale gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di "Accordi di programma quadro", contenenti l'indicazione, tra l'altro: 1) delle attività e degli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) dei soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) delle risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 4) delle procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

VISTO l'articolo 252 - bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di "Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale", come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), e, in particolare, il comma 6, terzo periodo, in base al quale "nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i

contributi e le misure non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto";

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed, in particolare, il comma 6 che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri), d'intesa con i Ministri interessati, può destinare, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTA la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

VISTA la Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (GUE n. 82C del 1/4/2008);

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale tra i quali quello di "Piombino" e prevede l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 e il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 7 aprile 2006 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, comprendente l'area industriale, la falda idrica e l'area marina prospiciente sia portuale che extra portuale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile", oggetto della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 giugno 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Allegato A)

TENUTO CONTO

- che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2013 è stato approvato il programma di cessione di complessi aziendali di Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi della Legge n. 270 del 1999, e che la società Lucchini s.p.a. è proprietaria e concessionaria, rispettivamente, di due aree, una di natura privata e l'altra demaniale (parte del demanio ramo bonifiche e parte del demanio marittimo), sulle quali è svolta attività siderurgica da parte della società Lucchini spa;
- dello stato di contaminazione dei suoli, delle acque di falda e dei sedimenti marini del sito di interesse nazionale di Piombino risultanti dall'istruttoria effettuata nell'ambito del procedimento di bonifica avviato ai sensi degli articoli 252 e 242 del D.Lgs.152/2006;
- in particolare, degli esiti delle indagini di caratterizzazione nei suoli di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A., nonché delle acque di falda e dei sedimenti marini, retrostanti e prospicienti;
- che l'esame comparativo condotto in sede di istruttoria ha evidenziato che molte delle sostanze inquinanti presenti nei suoli delle aree di proprietà e in concessione alla Società Lucchini S.p.A. corrispondono alle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda sottostanti e nei sedimenti marini prospicienti a dette aree;
- che l'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 252 del D.lgs. 152 del 2006, i cui esiti sono stati esaminati dalla Conferenza di Servizi in data 10 dicembre 2009, ha individuato gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, indispensabili a tutela della salute e dell'ambiente, in attesa della individuazione degli interventi di bonifica e riparazione che risulteranno necessari per il completo risanamento ambientale;
- che è necessario adottare misure di prevenzione/messa in sicurezza d'emergenza per impedire ulteriore diffusione di sostanze inquinanti dai suoli nella falda e nei sedimenti marini antistanti le aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A;
- che, ai sensi del medesimo articolo 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il proprietario e il gestore hanno l'obbligo di adottare misure di prevenzione e, inoltre, ove non responsabili della contaminazione per comportamenti commissivi o omissivi ad essi imputabili, anche per la mancata adozione delle misure di prevenzione, hanno facoltà e non l'obbligo, di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;
- che dette misure di prevenzione, nonché gli interventi di bonifica e le ulteriori misure di risarcimento del danno ambientale, necessarie per la riparazione primaria, complementare e compensativa delle risorse naturali tutelate dall'ordinamento, ed i relativi oneri, sono e restano a carico dei soggetti

responsabili che con il proprio comportamento commissivo o omissivo hanno cagionato o concorso a cagionare la contaminazione;

- che l'utilizzo del sito deve comunque avvenire in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente e a tal fine è necessario adottare le misure necessarie per eliminare i rischi per i lavoratori e impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione nell'ambiente;
- che ai sensi dell'articolo 243 del Decreto legislativo nr. 152 del 2006, come modificato dall'art. 41, comma 2, del Decreto legge nr. 69 del 2013, convertito nella Legge nr. 98 del 2013, la diffusione degli inquinanti presenti nelle acque di falda può essere contrastata con il ricorso a misure di marginamento fisico o idraulico solo quando non è possibile rimuovere o trattare o isolare completamente le fonti di contaminazione; e in tale evenienza è possibile ricorrere al marginamento fisico solo come opzione residuale, se il marginamento idraulico non è sufficiente o adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza;
- che i dati sino ad oggi a disposizione, e lo studio di fattibilità/progettazione preliminare hanno evidenziato la necessità di un sistema di trincee drenanti, di marginamento fisico su entrambe le sponde dell'asta fluviale del Vecchio Cornia, in corrispondenza delle aree "Lucchni S.p.A.", nonché la necessità di realizzare e gestire l'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte;
- che, in base all'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di bonifica dell'area industriale in proprietà e in concessione demaniale alla Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A. e delle matrici ambientali direttamente e indirettamente interessate dalla contaminazione di detta area, sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli e della falda necessari e indispensabili al fine dell'utilizzo della stessa senza rischi per la salute e l'ambiente;
- che restano fermi gli ulteriori obblighi di bonifica e riparazione dei danni ambientali a carico dei responsabili della contaminazione, che hanno inquinato o concorso ad inquinare il sito, nei confronti dei quali è fatta salva anche l'azione di ripetizione delle somme spese per gli interventi di cui al precedente punto;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato, con prescrizioni, in data 18 aprile 2013, l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società Lucchini S.p.A., che dovrà garantire in particolare i rischi sanitari e ambientali derivanti dalle emissioni in atmosfera e dagli scarichi dei cicli produttivi;

CONSIDERATO

- che, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale relative alla crisi industriale complessa di Piombino di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella

legge 24 giugno 2013, n. 71, è interesse dei Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma, ciascuno per le rispettive funzioni e competenze, avviare, in un arco temporale definito e concordato, il recupero ambientale e la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate;

- che, in linea con gli indirizzi contenuti del citato decreto legge n. 43 del 2013 e con gli obiettivi fissati dal "*Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile*", per l'innalzamento competitivo ed ambientale del contesto industriale e portuale, anche in relazione al programma, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, presentato dal Commissario straordinario della Lucchini S.p.A. in A.S., risulta obiettivo comune il sostegno a processi di trasformazione industriale del ciclo produttivo di metallo liquido dello stabilimento Lucchini S.p.A. di Piombino, mediante l'adozione di tecnologie che presentino un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche del processo a caldo a partire da minerali e che consentano una maggiore flessibilità produttiva, ivi compreso l'uso della fusione elettrica, nonché il miglioramento degli standard qualitativi per la copertura di segmenti di prodotto a maggior contenuto tecnologico;
- che una delle potenziali direttrici di reindustrializzazione dell'area è costituita dal potenziamento delle attività portuali attraverso la creazione delle condizioni per l'avvio di un'attività di smantellamento delle navi, di manutenzione e refitting navale, anche mediante la realizzazione a carico di investitori privati di un adeguato bacino di galleggiamento e/o carenaggio;
- che nell'ambito del presente accordo di programma il Governo si impegna a rendere disponibili navi da smantellare del Ministero della Difesa ai siti navali ubicati presso il Porto di Piombino che presenteranno i requisiti professionali, ambientali e sanitari, richiesti per lo svolgimento di tale attività ed, a tale scopo, il Ministero della Difesa procederà alla definizione di un programma di dismissione delle navi, anche in termini di numerosità e tonnellaggio, nell'ambito di uno specifico cronoprogramma determinato entro tre mesi ai sensi del presente accordo;
- che l'obiettivo del rafforzamento produttivo sarà perseguito attraverso un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino articolato nei seguenti Assi di Intervento:

Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino	
ASSE I	**Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria**
Azione 1	Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello

	stabilimento Lucchini di Piombino
Azione 2	Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi
ASSE II	**Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino.**
Azione 1	Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino – Lotto Gagno – Montegemoli
Azione 2	Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale
Azione 3	Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino
Azione 4	Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino
ASSE III	**Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione**
Azione1	Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area
Azione 2	Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

Tutto ciò premesso le parti, per quanto di rispettiva competenza, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, attraverso il coordinamento di tutti i Soggetti sottoscrittori, ha per oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale articolato nei seguenti Assi di Intervento:

Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino	
ASSE I	**Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria**
Azione 1	Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale,

	anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino
Azione 2	Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi
ASSE II	**Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino.**
Azione 1	Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino – Lotto Gagno – Montegemoli
Azione 2	Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale
Azione 3	Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino
Azione 4	Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino
ASSE III	**Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione**
Azione1	Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area
Azione 2	misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

2. Il presente Accordo individua, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 – bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli interventi di messa in sicurezza da attuare per le aree di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A., gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo da realizzare, i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e destinate allo scopo.

3. Restano fermi gli obblighi di bonifica e risarcimento ambientale a carico dei responsabili della contaminazione, nonché l'obbligo di ripetizione degli oneri sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per detti interventi e per gli interventi di messa in sicurezza disciplinati dal presente Accordo.

Articolo 3

Perimetro dell'area di crisi

1. Con il presente Accordo le Parti riconoscono la delimitazione geografica dell'area di crisi industriale complessa come coincidente con il sistema locale di lavoro di Piombino, coerente con la delibera della Giunta della Regione Toscana – Proposta delle aree ammissibili agli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 , n. 318 del 15 aprile 2014.

2. La porzione di area di crisi industriale complessa, altresì compresa nella perimetrazione del SIN di Piombino, cui si riferisce l'intervento di cui all'Asse I, azione 2, coincide con l'attuale area dello Stabilimento della Lucchini in Amministrazione straordinaria, suddivisa nelle seguenti aree:

• area di proprietà privata (come risulta dai documenti catastali alla data di sottoscrizione del presente Accordo);

• area in concessione demaniale (come risulta dai documenti catastali alla data di sottoscrizione del presente Accordo).

Asse I

Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria

Articolo 4

Asse I - azione 1

Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti,

del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino.

1. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana in esito alla cessione del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, valutano la possibilità di incentivare, sulla base delle disposizioni agevolative utilizzabili e previa integrazione e coordinamento dei rispettivi interventi, nell'ambito di un programma organico di investimenti industriali, uno o più progetti volti all'efficientamento energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale del ciclo produttivo di metallo liquido dello stabilimento ex Lucchini di Piombino.
2. L'istanza è presentata all'attenzione delle due Amministrazioni erogatrici delle agevolazioni entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di cessione di tutto o parte del complesso industriale.
3. I suddetti progetti, al momento della presentazione ai fini delle agevolazioni, dovranno avere già avviato le procedure autorizzative necessarie presso il Comune di Piombino e gli altri enti competenti.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al punto 1 non costituisce condizione del contratto di vendita di tutto o parte del complesso industriale ex Lucchini in amministrazione straordinaria.
5. La agevolazione è determinata nei termini consentiti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per finalità ambientale.
6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, ovvero non ricorrano i presupposti per la concessione dell'agevolazione, le risorse sono programmate per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo compatibili con il loro impiego, con le modalità previste dal seguente articolo 17.

Articolo 5

Asse I - azione 2

Allegato A)

Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione
ai sensi dell'articolo 252 - bis del decreto legislativo n. 152 del 2006
delle aree di proprietà e in concessione demaniale della Lucchini spa di Piombino

1. I soggetti interessati a stipulare Accordi di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 – bis del DLgs n. 152/2006, aventi ad oggetto le aree di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al comma 4 di detto art. 252 – bis del Dlgs n. 152/2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 252 – bis del Dlgs n. 152/2006, possono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale assumono l'obbligo di sottoscrivere i successivi accordi di programma ex art. 252 – bis del decreto legislativo nr. 152 del 2006. L'istanza deve essere corredata dal:

- progetto di messa in sicurezza del sito, in conformità al presente Accordo, con il relativo piano finanziario ;
- progetto di reindustrializzazione e di sviluppo economico di tutto o parte dell'ex sito Lucchini, in coerenza con il presente Accordo, con il relativo piano finanziario;

3. L'istanza può essere presentata anche dai soggetti di cui al comma 5 dell'art. 252 – bis del Dlgs n. 152/2006. In tal caso, oltre a quanto previsto al comma 2, l'istanza deve indicare gli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale e con assunzione dell'obbligo di realizzarli; ai sensi del comma 6 dell'art. 252 – bis del Dlgs n. 152/2006, tali soggetti non possono beneficiare di alcun contributo pubblico per le attività di messa in sicurezza, bonifica, riparazione del danno ambientale e per gli interventi di cui all'Asse I, azione 2.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 252 – bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dall'istanza indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e le istituzioni locali - finalizzata all'esame dei progetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo occorrenti per la stipula dell'accordo previsto dal comma 1 del citato art. 252 – bis.

Articolo 6
Asse I - azione 2

Allegato A)

Programma degli interventi di messa in sicurezza per l'immediata fruizione dell'area.

1. Al fine di garantire la fruizione e l'utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle aree di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. sono individuati i seguenti interventi:

Tabella 1 **INTERVENTI CHE RESTANO A CARICO DEL PRIVATO INCOLPEVOLE**	
A	rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti e/o depositi incontrollati di rifiuti già individuati nell'area
B	messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà Lucchini spa, tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica
C	Oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013
D	attività di monitoraggio

Tabella 2 **INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE, IN DANNO DEI SOGGETTI RESPONSABILI**		
E	Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.	€ 50.000.000,00

2. Restano fermi gli obblighi di ripetizione delle somme pubbliche utilizzate per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza disciplinati dal presente Accordo, di bonifica e di riparazione del danno ambientale, a carico dei soggetti che con il proprio comportamento commissivo o omissivo hanno cagionato o concorso a cagionare l'inquinamento del sito.
3. Rispetto agli interventi finanziati con risorse pubbliche individuati alla Tabella 2, qualora l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte sia dimensionato per trattare anche altre acque emunte o di scarico, i relativi maggiori oneri di realizzazione e gestione sono a carico, pro quota, degli altri soggetti pubblici o privati interessati o obbligati alla bonifica e al risarcimento del danno ambientale.
4. La realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 2 da realizzarsi in danno dei soggetti responsabili, sono assistite da finanziamento pubblico. A tal fine, con il presente atto si definisce in € 50.000.000,00 la quota di risorse a copertura di detti interventi di cui tenere conto nell'ambito della complessiva dotazione finanziaria del FSC 2014-2020 prima del riparto nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Toscana garantisce che gli interventi di cui al presente articolo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.
6. La Regione Toscana assicura, altresì, in tutte le fasi procedimentali, la congruità dei costi degli interventi previsti nel presente articolo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01.
7. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 saranno definiti con l'Accordo di Programma previsto dal comma 1 del citato art. 252 – *bis*, già richiamato.
8. Sono fatti salvi la responsabilità dell'autore della contaminazione e l'obbligo dell'Autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nelle forme e nei modi previsti dalla legge. In relazione alle indagini per identificare il responsabile dell'inquinamento, il Ministero Ambiente si avvale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 299, comma 2, e art 309 del D.lgs. n. 152 del 2006. Degli esiti di tali procedure il Ministero dell'Ambiente darà conto ai soggetti sottoscrittori anche la fine di recuperare per nuovi utilizzi le risorse FSC 2014-2020 impiegate con il presente Accordo.

Articolo 7

Asse I - azione 2

Adempimenti relativi all'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29 octies del D.Lgs. n. 152 del 2006.

1. Il Soggetto cessionario delle aree, nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000127-GAB, del 18/04/2013, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs n. 152/2006.

Asse II
Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino

Art. 8
Linee generali di azione

1. Sulla base del presente Accordo e degli indirizzi forniti dal Gruppo di Coordinamento e controllo, Invitalia elabora il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino (di seguito PRRI) in coerenza con gli obiettivi degli interventi di messa in sicurezza e bonifica adottati ai sensi dell'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base del cronoprogramma concordato tra le parti.
2. Il PRRI, di cui al precedente comma, individua le azioni e, sulla base dei regimi di aiuto attivabili, gli strumenti di sostegno economico finanziario necessari ai fabbisogni di investimento dell'area.
3. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo, su proposta delle Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia, individua conseguentemente gli strumenti agevolativi attivabili e le risorse pubbliche destinate alla attuazione del PRRI, che sarà adottato con la sottoscrizione di uno specifico atto aggiuntivo al presente Accordo, ai sensi del comma 3 dell'art 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge nr. 134 del 2012 e s.m.i.

Art. 9
Asse II - Azione 1
Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino
Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada Tirrenica al Porto di Piombino - collegamento Gagno - Montegemoli

1. In adempimento alle prescrizioni derivanti dalla delibera CIPE 85/2012 ed al fine di completare l'iter approvativo del lotto 7 Bretella di Piombino in aderenza alle complessive indicazioni del CIPE relative alla realizzazione della Autostrada tirrenica in concessione a SAT, il Governo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coerentemente all'ottemperanza intervenuta ad opera delle

determina direttoriale MATTM del 10 febbraio 2014 e tenuto conto degli specifici impegni finanziari già assunti dalla SAT e della Regione Toscana, sono impegnati ad indire la conferenza dei servizi approvativa del progetto definitivo dell'opera per l'inoltro al CIPE, entro il mese di luglio 2014, del progetto definitivo del tratto Svincolo di Geodetica – Gagno.

2. L'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione del tratto 1 sono disponibili a valere sulle risorse apportate dal piano economico e finanziario complessivo della SAT, mentre per la realizzazione del tratto 2 da Gagno a Poggio Batteria, la Sat ha provveduto, in attuazione dell' intesa sottoscritta nel 2010, a redigere la sola progettazione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna ad individuare risorse aggiuntive da trasferire al Comune di Piombino per realizzare la parte terminale dell'asse viario di accesso al Porto del tratto da Gagno a Poggio Batteria, tenendo conto, in raccordo con il Ministero dell'ambiente, anche dei costi e delle modalità di gestione delle rocce e delle terre da scavo.

4. Il Governo assume l'impegno a ricercare le risorse necessarie per realizzare il completamento dell'autostrada tirrenica anche prevedendo un'integrazione di risorse pubbliche.

Art. 10

Asse II - Azione 2

Potenziamento produttivo dell'area di crisi industriale

1. In via preliminare, le parti si impegnano affinchè, nella fase di raccolta nelle proposte d'investimento, prevista dal comma 5 dell'art. 2 del D.M. 31 gennaio 2013, venga riconosciuta, nell'assegnazione delle aree, priorità a quelle inerenti i programmi di sviluppo nel settore dello smantellamento delle navi e quello della manutenzione e del refitting navale ed a questo scopo riconoscono la necessità che venga realizzato un adeguato bacino di galleggiamento e/o carenaggio mediante un'apposita procedura ad evidenza pubblica, a cura dell'Autorità Portuale, per l'individuazione di uno o più investitori privati con comprovate capacità tecnologiche ed industriali nonché adeguate disponibilità finanziarie.

2. Relativamente alla resa in disponibilità di navi militari di cui alle premesse del presente accordo, saranno definite le modalità tecniche attuative mediante specifici accordi tra il Ministero della Difesa e il sito navale di Piombino.

3. La Regione Toscana trasferisce all'Autorità Portuale di Piombino la somma di € 10 milioni per l'urgente attivazione delle procedure di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali marittime su cui insistono immediate potenzialità di attuazione di progetti finalizzati al rilancio produttivo ed economico dell'area di crisi complessa (Aree ex Irfid, Area retro Banchina Variante II di PRP, Area della Chiusa).

Allegato A)

Art. 11

Asse II - Azione 3

Agevolazione agli investimenti

1. In sede di prima applicazione, per il finanziamento dei progetti di investimento sono rese disponibili le agevolazioni previste dalla legge nr. 181 del 1989, con una dotazione programmatica, di risorse nazionali pari a venti milioni di euro.

2. Il MiSE si impegna a far si che l'accordo aggiuntivo indicato al comma 3 del precedente art. 8 definisca, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge numero 83 del 22 Giugno 2012 e sulla base degli esiti delle proposte di investimento che saranno raccolte ai sensi del comma 5 dell'art 2 del DM 31 gennaio 2013, le modalità di attuazione dell'intervento ai sensi della Legge 181/89 finalizzate, nel rispetto degli indirizzi attuativi stabiliti dal DM 25 gennaio 2010, a promuovere al meglio i programmi di investimento nel SIN di Piombino, specificatamente anche tramite l'ammissione alle agevolazioni degli oneri di messa in sicurezza ambientale del terreno sostenuti dal privato non responsabile della contaminazione, nonché a prevedere per la concessione delle agevolazioni meccanismi di premialità legati alla rioccupazione del personale coinvolto dalla crisi industriale.

3. La Regione Toscana sostiene altresì, nel quadro della diversificazione della specializzazione produttiva dell'area di crisi, interventi a supporto di investimenti a favore di imprese, con particolare riferimento alle PMI, mediante strumenti di incentivazione previsti dagli strumenti di programmazione regionale:

a) interventi di ingegneria finanziaria (garanzia e finanziamenti agevolati);
b) riduzione per l'anno 2014 dell'aliquota ordinaria IRAP di 1,50 % punti percentuali per le piccole e medie imprese che si insediano ex novo nell'area;
c) protocolli di insediamento di cui all'art. 5 duodecies, comma 2 della l.r. n.35/2000 come modificata ed integrata dalla l.r. 38/2012;
d) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati, nel quadro delle disposizioni contenute nel regolamento generale di esenzione;
e) interventi pubblici per la realizzazione ed infrastrutturazione di aree da destinarsi a investimenti produttivi, con esclusione delle opere di bonifica.

Art. 12

Asse II - Azione 4

Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino

1. Le parti promuovono le condizioni di efficientamento delle infrastrutture energetiche volto a migliorare le condizioni ambientali ed a innalzare la competitività dell'apparato produttivo, riconsiderando l'attuale parco centrali con particolare riferimento alla loro alimentazione e localizzazione, anche al fine di superare le diseconomicità nei costi di produzione di energia e consentire il reimpiego di risorse di lavoro derivanti dal processo di riconversione siderurgica. Le parti inoltre si impegnano a favorire forme di acquisto aggregato di energia, ivi compreso un eventuale consorzio di acquisto tra imprese siderurgiche.

Asse III

Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego ed in progetti di riconversione

Articolo 13

Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area

1. Le parti intendono promuovere azioni di riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale e concordano anche in merito al coinvolgimento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua cui aderiscono le imprese interessate dalla crisi industriale dell'area di Piombino al fine di individuare e attivare gli interventi per la riqualificazione e formazione dei lavoratori in funzione del fabbisogno che sarà definito all'esito del programma di cessione della società Lucchini S.p.A. e delle altre società riconducibili al Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria nonchè nell'ambito del PRRI. Sarà inoltre coinvolto il Fondo bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione - Forma.Temp. istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 14

Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

1. Al fine di accompagnare il processo di reindustrializzazione del sito di Piombino, in coerenza con l'attuazione del presente accordo, e di contenere gli effetti occupazionali nell'area di crisi le parti concordano sull'opportunità di incoraggiare l'utilizzo degli strumenti più favorevoli al sostegno dei redditi dei lavoratori.

2. Le imprese presenteranno domanda di accesso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti del Gruppo Lucchini S.p.A. e delle aziende dell'indotto secondo le vigenti disposizioni normative, regolamentari ed amministrative.

3. Le parti si impegnano a favorire l'impiego di lavoratori coinvolti dalla crisi, incluse le figure con competenze tecnico-specialistiche funzionali alla riconversione tecnologica dell'area a caldo, in progetti speciali per azioni di bonifica ambientale, di infrastrutturazione delle aree produttive, di smantellamento di impianti obsoleti, e di supporto ad eventuali sperimentazione di tecnologie siderurgiche innovative. Le parti si impegnano anche a favorire l'impiego di lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per contratti di solidarietà o cassa integrazione negli interventi di bonifica, pavimentazione ed infrastrutturazione di aree eseguiti da soggetti attuatori pubblici, sia in attività di smontaggio, manutenzione, messa in sicurezza, bonifica o riqualificazione industriale eseguiti da soggetti privati. In particolare, le imprese che ricorreranno ai lavoratori del Gruppo Lucchini o dell'indotto utilizzatori di ammortizzatori sociali per gli interventi connessi all'attuazione del presente accordo di programma, nonché alle opere di riqualificazione portuale, potranno acquisire un punteggio premiale nell'assegnazione di lavori da parte di soggetti attuatori pubblici. Potranno essere attivati anche progetti speciali per l'utilizzo dei suddetti lavoratori, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in attività socialmente utili, con particolare riferimento al settore ambientale, connessi agli interventi previsti dal presente accordo di programma, con risorse a carico della Regione Toscana.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, viene istituita una Cabina di Regia Sociale composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, MiSE, OO.SS., Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino ed Italia Lavoro.

Art. 15

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza a:

a) dare attuazione alle linee di azione descritte nel presente Accordo ed i relativi termini;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dal presente Accordo;

c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

d) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.

2. L'Agenzia del Demanio, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze titolare dell'area "Demanio pubblico dello stato per le opere di bonifica" nel territorio del Comune di Piombino, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, è impegnata:

- relativamente alla cessione dei compendi aziendali della Lucchini in amministrazione straordinaria ad assicurare al nuovo proprietario degli stessi il subentro nel rapporto concessorio in essere riconsiderandone, laddove necessario, i contenuti relativi sia alla durata che al canone tenuto conto del piano degli investimenti e dei tempi di realizzazione degli stessi;
- Il medesimo criterio potrà essere applicato anche alle aree demaniali attualmente libere e disponibili inserite in iniziative di potenziamento produttivo dell'area di Piombino.

Articolo 16

Disciplina delle risorse finanziarie

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la copertura degli interventi di messa in sicurezza in danno dei soggetti responsabili, di cui all'**Asse I azione 2,** tiene conto che la quota di risorse del FSC 2014-2020, prima del riparto nazionale e regionale, è pari ad € 50 Meuro.

2. Il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di cui all'Asse II – azione 3, prevede una dotazione programmatica di 20 Meuro a valere sulle risorse di cui alla legge 181 del 1989.

3. La Regione Toscana in linea con quanto stabilito dal DPEF 2014 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 219 del 18 Dicembre 2013 con particolare riferimento alle azioni 1.3 "Riqualificazione delle aree industriali, sostegno ai processi di crisi aziendale e attrazione investimenti", 2.2 "Sostegno alla diffusione della green economy" e 2.3 "Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale":

a) per gli interventi di cui articolo 5 - **Asse I azione 1** - **Progetto di efficientamento energetico e miglioramento ambientale del ciclo produttivo del sito dello stabilimento ex Lucchini di Piombino** prevede una dotazione programmatica di 30 Meuro nel Programma Operativo FESR per il periodo 2014-2020 (delibera GR n. 294 del 7/4/2014);
b) per gli interventi di cui all'articolo 10 - **Asse II azione 2** - la Regione Toscana prevede una dotazione programmatica di 10 Meuro a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020 da trasferire all'Autorità Portuale di Piombino, per l'urgente attivazione delle procedure di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali marittime su cui insistono immediate potenzialità di attuazione di progetti finalizzati al rilancio produttivo ed economico dell'area di crisi complessa;

c) per gli interventi di cui all'articolo 11 **– Asse II Azione 2 - Agevolazione agli investimenti** - prevede una dotazione finanziaria di 32,2 Meuro a valere sulla revisione del Programma Attuazione FAS 2007-2013 (decisione GR n. 2 del 19/2/2014).

Articolo 17

Comitato esecutivo e programma di attuazione

Cabina di regia territoriale

1. Tenendo conto dell'attività del Gruppo di Coordinamento e controllo, nominato ai sensi del comma 6 dell'art 1 del D.M. 31.01.13, viene istituito un Comitato esecutivo presso il MiSE, coordinato dal Presidente della Regione Toscana, a cui partecipano membri designati da ogni soggetto sottoscrittore del presente Accordo di Programma.
2. Il Comitato esecutivo definisce ed approva entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma un cronoprogramma di attuazione per singolo Asse ed Azione, compresa la formazione e riqualificazione dei lavoratori, con l'individuazione dei soggetti attuatori più idonei, la precisazione degli strumenti di intervento e delle eventuali coperture finanziarie integrative.
3. Il Comitato esecutivo, per una più efficace attuazione degli assi di intervento, elabora proposte alle Amministrazioni interessate per la riprogrammazione delle risorse previste dal presente Accordo.
4. Le parti definiscono un piano di informazione per imprese, associazioni, lavoratori, ed altri soggetti interessati a conoscere i benefici derivanti dall'area di crisi complessa e le possibilità di espansione o di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi.
5. Gli enti presenti nel territorio toscano (Regione, Provincia, Comune di Piombino ed Autorità Portuale) istituiscono inoltre una Cabina di regia territoriale, aperta anche alle Organizzazioni sindacali, ai fini sia di coordinare i rapporti con i Ministeri firmatari dell'Accordo di Programma sia di garantire un continuo confronto ed aggiornamento sulle attività realizzative nel polo siderurgico di Piombino.

Articolo 18

Durata dell'Accordo di Programma

1. La durata del presente Accordo è di anni dieci dalla data di registrazione da parte degli Organi di controllo.
2. L'Accordo potrà essere prorogato per la durata che sarà stabilita da tutte le Parti contraenti.

Allegato A)

In Roma 24 aprile 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della Difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia del Demanio

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino

Allegato A)

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa spa